



## CAPITOLO 4

### Paragrafo 1 -Esenzione dal ticket-

#### Categorie di farmaci.

Ai fini della individuazione delle regole di partecipazione dei singoli cittadini alla spesa sanitaria, i farmaci sono suddivisi in due classi (art. 8, 10° comma, legge 537/1993):

- alla classe A appartengono i farmaci totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale e, dunque, interamente gratuiti, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (il c.d. ticket);

- alla classe C appartengono i farmaci su cui non sono previste esenzioni, né riduzioni, perché non sono a carico del SSN.

La legge 537/1993 aveva previsto inizialmente anche una terza classe, la B. Essa è poi scomparsa per effetto della intervenuta normativa, ed i farmaci ad essa appartenenti sono stati ricompresi parte nella classe A e parte nella classe C (art. 85, 10° comma, legge 388/2000).

#### Esenzione totale per invalidità.

Hanno diritto all' esenzione totale dal ticket, per motivo dell'invalidità, sui farmaci di fascia A (ma non su quelli di fascia C) e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio (art. 6 D.M. 10 febbraio 1991):

- gli invalidi di guerra dalla I alla V categoria;
- gli invalidi civili al 100%;
- i grandi invalidi del lavoro;
- gli invalidi per servizio dalla I categoria.

L'esenzione totale spetta anche a:

- invalidi civili con un grado di invalidità superiore a 2/3;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore a 2/3;
- invalidi di servizio dalla I alla V categoria.

L'esenzione parziale spetta alle restanti categorie di invalidi di guerra, di servizio, del lavoro e civili ed in alcuni casi riguarda solo le patologie correlate alla causa invalidante.



Hanno diritto all' esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante e allo status di invalido:

- invalidi di guerra dalla VI alla VII categoria;
- invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- invalidi per servizio dalla VI alla VII categoria;
- infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali.

Il Tesserino di esenzione dal Ticket per invalidità viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL, dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al SSN e della ulteriore certificazione di seguito elencata in relazione alle singole ipotesi:

- invalidi per servizio - decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- invalidi di guerra - modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- invalidi civili superiori a due terzi:- verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- infortunati sul lavoro - attestato INAIL in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);

Nel caso in cui il diretto interessato sia impossibilitato a recarsi presso le strutture della Asl, è possibile delegare persona di fiducia se munita, oltre che, dei documenti, sopra indicati, anche di delega scritta e dei documenti di riconoscimento validi del delegato e del delegante.

### **Esenzione totale per patologia.**

Hanno diritto all'esenzione totale dal ticket a motivo della patologia:

- i ciechi assoluti (equiparati agli invalidi civili al 100%);
- i ciechi parziali e sordomuti;
- le persone affette da neoplasie maligne;
- le persone in attesa di trapianto d'organo.

Queste categorie godono di esenzione totale dal pagamento del ticket sui farmaci di classe A e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio.  
Pagano per intero i medicinali di fascia C.



È prevista l'esenzione parziale dal pagamento del ticket per le persone affette dalle patologie rare individuate dal D.M. 279/200110 febbraio 1991.

L'esenzione riguarda le prestazioni diagnostiche necessarie alla diagnosi e al monitoraggio della malattia rara. In caso di patologia ereditaria, non si paga il ticket anche sugli esami genetici effettuati sui familiari.

L'attestato di esenzione dal ticket per patologia, in relazione, ai farmaci o prestazioni prescritte all'interessato, viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL, dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al SSN e della ulteriore certificazione di seguito elencata in relazione alle singole ipotesi:

- soggetti non invalidi che richiedano l'esenzione per patologia - referto dello specialista-
- invalidi per servizio - decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- invalidi di guerra - modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- invalidi civili totale - verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
- infortunio sul lavoro - attestato INAIL in copia. autentica (od originale in visione e fotocopia);

Nel caso in cui il diretto interessato sia impossibilitato a recarsi presso le strutture dell'Asl è possibile delegare persona di fiducia se munita, oltre che dei documenti sopra indicati, anche di delega scritta e dei documenti di riconoscimento validi del delegato e del delegante.

#### **Esenzione totale per età e reddito.**

Hanno diritto all'esenzione totale da ticket sui medicinali (tranne quelli di classe C) e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio:

- i bambini fino a 6 anni e gli anziani con più di 65 anni e un reddito familiare che non supera i 70 milioni lordi;
- i disoccupati appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 16 milioni, aumentato a 22 milioni in presenza del coniuge e di un milione per ogni figlio a carico (sono esenti anche i familiari a carico);
- i titolari di pensione minima, con più di 60 anni e meno di 65, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 16 milioni, aumentato a 22 milioni in presenza del coniuge e di un milione per ogni figlio a carico (sono esenti anche i familiari a carico);



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

- i titolari di pensione sociale (sono esenti anche i familiari a carico).

#### **ulteriori esenzioni**

Sono previste ulteriori categorie di soggetti beneficiari di esenzione dal ticket, in relazione a specifiche condizioni.